



Roma

All' UNIONCAMERE
Ufficio Personale
unioncamere@cert.legalmail.itProt. n. 18640 del 22 maggio 2015
Risposta a nota prot. n.13792
del 22 maggio 2015

Oggetto: accorpamento Camere di commercio e costituzione di nuovo ente ex art.1, co. 5, l.n.580/1993 e s.m.i.; chiarimenti sulla costituzione delle risorse decentrate integrative e sull'attivazione dell'art.15, comma 5, CCNL 1.4.1999 e 26, c.3, CCNL separata area dirigenziale

Nel merito dei quesiti formulati, si ritiene utile precisare quanto segue:

Incremento risorse decentrate variabili

Relativamente alla possibilità di applicazione delle previsioni dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, per la parte non connessa all'incremento della dotazione organica, si ricorda che:

- possono avvalersi della facoltà, ivi prevista, di incrementare le risorse variabili solo le amministrazioni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa;
- l'incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione;
- le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente sulla base della decisione assunta dall'organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- si deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell'ente;
- la quantificazione dell'incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, ferma comunque l'esigenza primaria di rispettare i parametri di bilancio e di assicurare una dinamica retributiva sostenibile nel tempo (evitandosi cioè soluzioni tali da determinare aumenti percentuali eccessivi delle risorse di cui si tratta o vistosi incrementi delle retribuzioni accessorie medie pro-capite);
- le risorse di cui si tratta sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o analogo strumento di rendicontazione adottati dall'ente.

Pertanto, i progetti di cui si tratta, ipotizzati dalle due camere di commercio, possono ritenersi coerenti con la vigente disciplina contrattuale, se essi rientrano nelle indicazioni di cui sopra, in particolare con riferimento ai due profili dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di miglioramento perseguiti e del significativo e maggior impegno richiesto al personale coinvolto, entrambi accertati a consuntivo.

Quantificazione risorse nuovo ente

A seguito della effettiva costituzione del nuovo ente, relativamente alla quantificazione delle risorse si avrà che:

- a) le risorse stabili sono quelle risultanti dalla sommatoria di quelle aventi analoga natura, come determinate presso ciascuna Camera di Commercio nel rispetto della disciplina contrattuale nonché dei vincoli legislativi intervenuti in materia;
- b) le risorse variabili, di cui all'art.31, comma3, del CCNL del 22.1.2004, invece, saranno determinate a regime, per ogni periodo annuale, attraverso l'autonoma applicazione da parte del nuovo soggetto giuridico delle specifiche disposizioni contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto, così come riportate nello stesso art.31, comma 3, tenendo conto del numero complessivo dei dipendenti in servizio presso la stesso.

Tali risorse saranno, poi, gestite dal nuovo ente attraverso la stipulazione di un proprio ed autonomo contratto integrativo.

Una situazione particolare da considerare è quella della eventuale creazione del nuovo ente in corso di anno.

In tal caso, si ritiene che, fermo restando la determinazione delle risorse stabili secondo quanto sopra detto alla lett.a), per il solo anno interessato, il nuovo ente, relativamente alle risorse variabili, potrebbe procedere alla loro quantificazione sommando quelle già autonomamente determinate presso ciascuna camera di commercio a quel momento e destinate al finanziamento degli istituti del trattamento accessorio del relativo personale sulla base del proprio contratto integrativo.

Si tratta, peraltro, di una quantificazione meramente formale, in quanto si limita a prendere atto nell'anno della costituzione del nuovo ente delle risorse, stabili e variabili, già previste presso ciascuna camera di commercio.

Tali risorse, evidentemente, nel medesimo anno saranno erogate al personale di ciascuna camera di commercio secondo le regole stabilite nel relativo contratto integrativo.

Con l'anno nuovo, invece, troveranno applicazione le diverse regole a regime sopra evidenziate, con la stipulazione di un unico contratto integrativo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dr. Rosario Soldaperta
